

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla contraffazione di prodotti me- dicali e reati simili comportanti minacce alla salute pubbli- ca (Convenzione Medicrime)

del ...

Avamprogetto

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del²,
decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 ottobre 2011 sulla contraffazione di prodotti medicinali e reati simili comportanti minacce alla salute pubblica è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ All'atto della ratifica e in virtù dell'articolo 10 capoverso 4 della Convenzione, il Consiglio federale formula la seguente riserva:

La Svizzera si riserva il diritto di stabilire la propria competenza ai sensi dell'articolo 10 capoversi 1 lettera d e 2 unicamente nei casi in cui il reato è stato commesso da uno dei suoi cittadini (cpv. 1 lett. d) o contro uno dei suoi cittadini (cpv. 2).

⁴ Il Consiglio federale comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa che l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) rappresenta il punto di contatto nazionale competente ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 della Convenzione.

Art. 2

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

¹ RS 101

² ...

1. Codice di procedura penale³

Art. 269 cpv. 2 lett. k (nuova)

² La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- k. legge del 15 dicembre 2000⁴ sugli agenti terapeutici: articolo 86 capoverso 2.

Art. 286 cpv. 2 lett. i (nuova)

² L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- i. legge del 15 dicembre 2000⁵ sugli agenti terapeutici: articolo 86 capoverso 2.

2. Legge del 15 dicembre 2000⁶ sugli agenti terapeutici

Art. 4 cpv. 1 lett. e

¹ Ai sensi della presente legge si intende per:

- e. *smercio*: la consegna o la cessione, a titolo oneroso o gratuito, di un agente terapeutico, incluse le attività di mediatori e di agenti, ad eccezione della dispensazione;

Art. 59 cpv. 3^{bis} (nuovo)

^{3bis} Chi produce o immette in commercio agenti terapeutici deve notificare all'Istituto ogni sospetto di commercio illegale da parte di terzi che osserva nell'esercizio della sua attività o in relazione con uno dei suoi prodotti o dei suoi componenti.

Art. 62b (nuovo) Cooperazione con il settore privato

L'Istituto e l'Amministrazione federale delle dogane sono autorizzati a comunicare nel singolo caso al titolare di un'autorizzazione d'esercizio o di un'omologazione per medicinali o a qualsiasi persona che immetta in commercio dispositivi medici i dati confidenziali raccolti conformemente alla presente legge, inclusi i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 3 lettera c numero 4 della legge federale del 19 giugno 1992⁷ sulla protezione dei dati, se una simile misura consente di scoprire e combattere un presunto commercio illegale di agenti terapeutici.

³ RS 312.0

⁴ RS 812.21

⁵ RS 812.21

⁶ RS 812.21

⁷ RS 235.1

Art. 69 cpv. 4 (nuovo)

⁴ L'Istituto è il punto di contatto nazionale competente ai sensi degli articoli 17 capoverso 3 e 22 capoverso 2 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla contraffazione di prodotti medicali e reati simili comportanti minacce alla salute pubblica. Come tale è connesso con i punti di contatto esteri designati.

Art. 86 cpv. 2

² È punito con una pena detentiva fino a dieci anni, cumulabile con una pena pecuniaria, chiunque:

- a. sa o deve presumere che l'infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;
- b. agisce in qualità di membro di una banda dedita all'esercizio continuato del commercio illegale di agenti terapeutici;
- c. realizza un'importante cifra d'affari o un notevole guadagno agendo a titolo professionale.

Art. 90 cpv. 3 (nuovo)

³ Nelle cause penali di competenza sia della Confederazione sia dei Cantoni, le autorità competenti possono concordare la riunione dei due procedimenti presso la Confederazione. L'articolo 20 capoverso 3 DPA è applicabile per analogia.

Art. 90a (nuovo) Misure di sorveglianza segrete

¹ L'Istituto o l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) può ordinare misure di sorveglianza segrete secondo gli articoli 282–283 o 298a–298d del Codice di procedura penale (CPP)⁸.

² Qualora prima dell'apertura di un procedimento da parte dell'Istituto o dell'AFD oppure nell'ambito di un procedimento svolto dall'Istituto o dall'AFD si rendano necessarie misure di sorveglianza segrete secondo gli articoli 269–281 o 284–298 CPP, l'Istituto o l'AFD ne informa senza indugio il Ministero pubblico della Confederazione.

³ Nei casi di cui al capoverso 2, l'Istituto o l'AFD si rivolge, con l'accordo del Ministero pubblico della Confederazione, al giudice dei provvedimenti coercitivi. Se quest'ultimo approva le misure, il Ministero pubblico della Confederazione assume il procedimento in applicazione del CPP.

Art. 90b (nuovo) Reati commessi all'estero e procedimenti complessi

Qualora un procedimento svolto dall'Istituto o l'AFD si riferisca per la maggior parte a reati commessi all'estero oppure risulti tanto complesso o oneroso che l'Istituto o l'AFD non è in grado di concluderlo o di concluderlo entro un termine adeguato con i mezzi di cui dispone, l'Istituto o l'AFD può sollecitare dal Ministero

pubblico della Confederazione l'assunzione del procedimento. Quest'ultimo svolge il procedimento in applicazione del CPP⁹.

Art. 90c (nuovo) Coinvolgimento di terzi

L'Istituto può incaricare specialisti indipendenti di mettere al sicuro, registrare, analizzare, valutare e archiviare i dati sequestrati nell'ambito di procedimenti penali amministrativi. Nell'ambito della loro attività per l'Istituto, questi specialisti hanno gli stessi obblighi cui sottostà il personale dell'Istituto; sono indennizzati attraverso disborsi ai sensi dell'articolo 94 capoverso 1 DPA¹⁰.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo in materia di trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

⁹ RS 312.0

¹⁰ RS 313.0